

## **Aiuto di Stato N 310/2009 - Motivazioni modifiche misure 221, 223 e 226**

### **Misura 221**

- Riferimenti normativi - L'approvazione della L.R. 31/2008, che abroga la precedente L.R. 27/2004 comporta la necessità di adeguare i riferimenti normativi citati nella scheda di misura.
- Aumento spese ammissibili - Si vogliono aumentare gli importi delle spese ammissibili per l'impianto dei Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo e per l'Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo includendo, tra le nuove voci di costo, gli impianti di irrigazione temporanei. Si tratta di impianti di irrigazione a goccia che consentono la distribuzione dell'acqua alle piantine nei primi anni dalla messa a dimora, in maniera localizzata e con un forte risparmio della risorsa idrica ed il contenimento dello sviluppo delle infestanti erbacee. Tali impianti consentono di portare a termine in maniera più efficace le operazioni di impianto e la crescita delle piante nei primi anni successivi, riducendo le fallanze e la moria di piante che si registrano nei primi anni successivi all'impianto, favorendo il successo dell'imboschimento e la crescita ottimale degli impianti realizzati. L'introduzione di tale tipologia d'investimento giustifica l'aumento dell'importo delle spese ammissibili per l'impianto.
- Aumento della percentuale di contributo per i soggetti pubblici - Anche alla luce del fatto che i soggetti pubblici non recuperano l'IVA pagata, si intende aumentare fino al 100% la copertura del contributo pubblico sulle spese di impianto per le persone giuridiche di diritto pubblico, che oltre tutto s'impegnano a realizzare impianti che, oltre alla valenza di carattere ambientale, saranno usufruiti dalla collettività.
- Eliminazione del massimale di contributo - Il massimale di contributo è stato inizialmente introdotto per consentire una maggiore distribuzione delle risorse pubbliche tra i beneficiari; oggi, anche a fronte della limitata adesione alla misura, non ha più motivo di essere mantenuto, in quanto non pone vincoli alla distribuzione delle risorse tra i beneficiari.

### **Misura 223**

- Riferimenti normativi - L'approvazione della L.R. 31/2008, che abroga la precedente L.R. 27/2004 comporta la necessità di adeguare i riferimenti normativi citati nella scheda di misura.
- Aumento spese ammissibili - Si vogliono aumentare gli importi delle spese ammissibili per l'impianto dei Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo e per l'Arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo includendo, tra le nuove voci di costo, gli impianti di irrigazione temporanei. Tali impianti consentono di portare a termine in maniera più efficace le operazioni di impianto e la crescita delle piante nei primi anni successivi, riducendo le fallanze e la moria di piante che si registrano nei primi anni successivi all'impianto, favorendo il successo dell'imboschimento e la crescita ottimale degli impianti realizzati. L'introduzione di tale tipologia d'investimento giustifica l'aumento dell'importo delle spese ammissibili per l'impianto.
- Aumento della percentuale di contributo per i soggetti pubblici - Anche alla luce del fatto che i soggetti pubblici non recuperano l'IVA pagata, si intende aumentare fino al 100% la copertura del contributo pubblico sulle spese di impianto per le persone giuridiche di diritto pubblico, che oltre tutto s'impegnano a realizzare impianti che, oltre alla valenza di carattere ambientale, saranno usufruiti dalla collettività.
- Eliminazione del massimale di contributo - Il massimale di contributo è stato inizialmente introdotto per consentire una maggiore distribuzione delle risorse

pubbliche tra i beneficiari; oggi, anche a fronte della limitata adesione alla misura, non ha più motivo di essere mantenuto, in quanto non pone vincoli alla distribuzione delle risorse tra i beneficiari.

## **Misura 226**

- Natura della misura da attuare e Condizioni - Poiché gli interventi di miglioramento dei soprassuoli forestali preventivi per il dissesto idrogeologico comportano riferimenti normativi e vincoli differenti dagli interventi di miglioramento dei soprassuoli forestali con finalità preventive per gli incendi (nel primo caso le superfici devono essere oggetto di pianificazione PAF o PIF, nel secondo caso devono essere ricomprese nelle zone ad alto e medio rischio di incendio), si reputa opportuno differenziare tali interventi nell'elenco delle tipologie previste dalla misura, adeguando i riferimenti all'interno della scheda di misura.

- Entità degli aiuti - Al fine di semplificare le percentuali di contributo concesse, esse vengono raggruppate ed uniformate per tutte le tipologie di intervento; resta la differenziazione per natura del soggetto beneficiario (pubblico e consorzio forestale o privato).

Nel caso del beneficiario pubblico o consorzio forestale, si aumenta la percentuale al 100%, al fine di annullare la quota di cofinanziamento richiesta (che spesso, anche per importi limitati, costituisce un problema per i piccoli enti pubblici e per i consorzi delle aree montane), considerato anche il fatto che agli enti pubblici non è riconosciuta l'IVA come spesa ammissibile.

Nel caso di beneficiari diversi, si porta la percentuale di contributo al 90%, per agevolare i soggetti che, considerata l'applicazione della misura nelle aree svantaggiate, sono costituiti per lo più da piccole aziende agricole che hanno difficoltà ad apportare risorse proprie per investimenti che non hanno un ritorno economico ma, piuttosto, hanno una finalità di carattere pubblico.

Tra i beneficiari delle misure 221, 223 e 226 sono inclusi, e lo erano anche in precedenza, i Consorzi forestali. I consorzi forestali sono nati sin dal 1923 con RD n. 3267 al fine di contrastare la forte frammentazione fondiaria e l'abbandono colturale che i boschi hanno subito soprattutto nel secolo XX, cosa che ha innescato diffusi fenomeni di degrado del territorio. I consorzi devono assicurare una gestione unitaria, continua e razionale delle proprietà forestali, soprattutto montane, valorizzando le funzioni economiche, ecologiche e protettive del territorio.

Al riguardo l'articolo 56 della legge regionale n. 31/2008 (Testo unico) definisce i Consorzi forestali specificando che "sono costituiti volontariamente tra i soggetti pubblici e privati proprietari dei terreni e altri soggetti della filiera bosco-legno, al fine di svolgere prevalentemente le attività di assistenza tecnica di cui all'articolo 49, le attività selvicolturali di cui all'articolo 50, nonché le attività di alpicoltura di cui all'articolo 51. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti." Inoltre si rileva che l'adesione ai consorzi forestali è libera per qualunque soggetto interessato e che gli stessi non sono proprietari dei terreni forestali che sono stati loro conferiti e sui quali svolgono attività di gestione.

Per un ulteriore approfondimento sui Consorzi forestali si rimanda alla specifica pagina internet di Regione Lombardia a loro dedicata:

[http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale\\_P&childpagename=DG\\_Agricoltura%2FDetail&cid=1213305718521&pagename=DG\\_AGRWrapper](http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213305718521&pagename=DG_AGRWrapper)